



Spett.le
Banca d'Italia
Unità di Supervisione e Normativa
Antiriciclaggio
Via Nazionale, 91
00184 ROMA

Roma, 12 settembre 2024

RISPOSTA AL DOCUMENTO IN CONSULTAZIONE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI VOLTI A PREVENIRE L'UTILIZZO DEGLI INTERMEDIARI A FINI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

(Provvedimento del 26 marzo 2019 così come modificato dal Provvedimento del 1° agosto 2023)

Si ringrazia Banca d'Italia per la possibilità di partecipare alla consultazione pubblica concernente le prospettate variazioni alle Disposizioni in materia di organizzazione procedure e controlli interni del 26 marzo 2019 e successive modifiche e sul Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio.

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sugli aspetti di novità recati dalle proposte di modifica alle Disposizioni sull'organizzazione e i controlli interni antiriciclaggio e dal Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio, che costituirà parte integrante delle dette disposizioni.

Aicom, in linea con le sue finalità costitutive, con le presenti considerazioni intende fornire un suo contributo anche su aspetti delle nuove disposizioni che coinvolgono la Funzione Antiriciclaggio, la cui presenza assume nel panorama dei controlli interni sempre più complesse responsabilità.

Ne sono evidenza in particolare le variazioni alle dette Disposizioni, realizzate con una consultazione ristretta, e volte a dare attuazione agli orientamenti UE sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del Responsabile Antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 14 06 2022).

La prima parte delle considerazioni riguarda quindi gli aspetti organizzativi e dei controlli dove si inserisce la trasmissione delle segnalazioni periodiche da parte della Funzione Antiriciclaggio; le ulteriori osservazioni e chiarimenti sono invece riferite ad aspetti di carattere generale nonché ad aspetti tecnici scaturiti dalla lettura del Manuale.

OSSERVAZIONI GENERALI ORGANIZZATIVE

Tra i diversi compiti della Funzione Antiriciclaggio il documento inserisce quale "novità" l'onere di trasmettere annualmente alla Banca d'Italia le segnalazioni periodiche antiriciclaggio; un ulteriore compito che si aggiunge alle molteplici mansioni, attività e responsabilità assegnate alla Funzione.



La trasmissione delle segnalazioni attribuita dal documento in consultazione è la fase conclusiva di un complesso processo che coinvolge diversi livelli operativi e di vertice dell'intera organizzazione e, necessariamente, la gestione efficace dei controlli è fondamentale per trasmettere contenuti corretti.

Tuttavia, se la diretta assegnazione di questo compito alla Funzione Antiriciclaggio garantisce l'efficacia della sua esecuzione, proprio l'attribuzione di sempre nuovi compiti a quest'ultima rischia di farla percepire presso l'intermediario come la sola responsabile della gestione dei rischi di riciclaggio. Questo potrebbe comportare possibili effetti in termini di de-responsabilizzazione delle altre funzioni di controllo e soprattutto delle funzioni operative e di business, che presso l'intermediario rappresentano il primo livello di protezione nell'azione di prevenzione di detti rischi.

Più in generale, in tale ambito, va in ogni caso considerata l'evoluzione del quadro normativo e istituzionale dell'antiriciclaggio a livello europeo - quadro orientato verso la crescente convergenza e l'armonizzazione di metodologie e prassi di supervisione – che ha determinato, anche a livello locale, importanti cambiamenti nell'approccio regolamentare e di controllo.

In quest'ottica, Banca d'Italia sta sempre più potenziando i criteri di analisi che gli intermediari devono applicare nella gestione dei rischi, ciò anche allo scopo di contribuire al rafforzamento degli assetti di governo e garantire in tal modo presidi più efficaci ed efficienti presso l'industria.

In tale contesto rilevano quindi tutte le informazioni necessarie a valutare i modelli organizzativi (es. organizzazione e collocamento della Funzione Antiriciclaggio, anche a livello di gruppo aziendale, ruolo dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio, ecc.) e operativi (es. canali distributivi, tipologia di cliente, ecc.) degli intermediari, informazioni che, per una loro gestione ottimale, devono essere strutturate dall'industria in modo omogeneo, completo e adeguato.

È dunque in tal senso che vanno analizzate le novità relative alle "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" e al "Manuale per le segnalazioni periodiche antiriciclaggio".

Acquisendo dal sistema finanziario le informazioni in modo sistematico e organico, in linea con i precedenti interventi, Banca d'Italia intende infatti favorire l'affermazione di best practice, supportate da set informativi efficienti ed omogenei.

Questo approccio consolida e afferma, nello scenario del sistema dei controlli permanenti, il ruolo della Funzione Antiriciclaggio, funzione che deve essere integrata con le altre funzioni di controllo per garantire il presidio dei rischi in ottica di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità.

Un sistema di governance efficace dei rischi, sotto la supervisione di un responsabile autorevole, capace di dialogare con il board e, in particolare con l'Esponente Antiriciclaggio, nonché, in un contesto di Gruppo, la formalizzazione di dispositivi procedurali e di controllo integrati, sono elementi indispensabili per la strutturazione di un sistema di controllo permanente integrato, efficace e completo.

Ed è proprio dall'osservazione dei modelli organizzativi adottati dall'industria, in particolare finanziaria, che scaturiscono alcune considerazioni.



In primo luogo rilevano i modelli organizzativi.

In particolare, a fronte di contesti sempre più complessi, da presidiare con idonei framework procedurali e di controllo permanente, l'industria finanziaria risulta aver adottato, per lo più, modelli dove la Funzione Antiriciclaggio opera quantomeno a fianco della Funzione Compliance.

Stante un modello prevalente, consentito dall'Autorità di Vigilanza - la quale prevede anche che la Funzione Antiriciclaggio possa essere attribuita alla struttura che svolge la funzione di controllo di conformità, purché ciò non pregiudichi l'efficacia e la qualità dei controlli - rilevano sempre più le relazioni e le sinergie che la Funzione Antiriciclaggio sviluppa con le altre funzioni di controllo di secondo livello e, all'interno della struttura di Compliance, le azioni di coordinamento poste in essere con le stesse per favorire la produzione di adeguati flussi informativi idonei a fornire una visione olistica dei rischi di riciclaggio in ottica integrata, nel contesto del dispositivo di controllo permanente.

Un'altra considerazione riguarda la dotazione infrastrutturale di cui la Funzione Antiriciclaggio deve disporre – in termini di risorse umane, economiche, tecnologiche e informatiche, nonché di competenze tecniche – per svolgere in modo appropriato i propri compiti e, dunque, garantire anche adeguati flussi informativi sui rischi presidiati.

Pur nella consapevolezza che la coincidenza tra Responsabile Antiriciclaggio e Responsabile Compliance si ritiene possa eliminare eventuali conflitti di interesse interni, garantendo altresì il giusto livello relazionale tra Responsabile Antiriciclaggio e Organi Aziendali, la nuova presenza dell'Esponente Responsabile per l'Antiriciclaggio nel board (il cui intervento dovrebbe garantire la piena comprensione da parte di quest'ultimo dei rischi di riciclaggio a cui l'intermediario è esposto) potrebbe generare disomogeneità nelle relazioni tra Organi Aziendali e Funzioni Antiriciclaggio e Compliance, con ripercussioni nella gestione interna delle strutture dedicate e sulla eventuale dotazione infrastrutturale loro assegnata per la governance dei rischi presidiati dalle due funzioni.

Al tempo stesso proprio la presenza di una figura del board dedicata a “mediare” la relazione tra il Responsabile Antiriciclaggio e il Consiglio di Amministrazione ai fini della valutazione dei rischi ML sembra incidere e, in un certo senso, limitare l'autorevolezza di questa funzione - nonostante l'ampiezza della responsabilità assegnata dalla legge - riconducendola quasi a mera funzione esecutiva e sortendo effetti indiretti anche sulla significatività e sull'efficacia del posizionamento del Responsabile nel sistema dei controlli interni.

Le considerazioni di cui sopra nascono ovviamente da valutazioni di natura meramente teorica: solo la concreta realizzazione di un modello organizzativo in cui le varie funzioni collaborano tra loro e trovano il giusto “commitment” nel board e si integrano in un sistema operativo e di controllo omogeneo e ben distribuito può garantire l'efficace presidio dei rischi e la relativa rappresentazione di flussi informativi completi ed esaustivi.

Ed è questo approccio che a nostro avviso merita la promozione dell'Autorità di Vigilanza, ossia un sistema integrato di gestione del rischio di riciclaggio, nel quale, affermando la molteplicità dei ruoli operativi e di controllo, si garantisce equità e piena responsabilizzazione delle funzioni coinvolte, nonché il buon funzionamento della catena del controllo e della relativa informativa prodotta.

OSSERVAZIONI GENERALI

Le osservazioni al documento in consultazione, qui di seguito riportate, attengono a specifici aggiornamenti del Provvedimento rispetto ai quali, a seguito di una attenta lettura della versione in consultazione, sono pervenute dagli associati Aicom alcune proposte di revisione.

Osservazione n. 1

Nella Parte Terza, Sez. I, al p. 1.6 del Documento in consultazione è previsto che:

I destinatari trasmettono alla Banca d'Italia: B. entro il 31 marzo di ciascun anno, la relazione della funzione antiriciclaggio, anche di gruppo, che include l'esercizio di autovalutazione dei rischi

Parimenti la segnalazione alla Banca d'Italia è prevista al 31 marzo: Parte VII, Sez. VIII e nella Parte VIII.

Si segnala al riguardo l'opportunità di riportare al 30 aprile di ciascun anno la relazione della Funzione Antiriciclaggio allo scopo di poter predisporre l'esercizio di valutazione con più cura.

Osservazione n. 2

Nel documento sottoposto a consultazione, nella Parte VIII si indica come data di trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio il 31 marzo di ogni anno.

Si segnala al riguardo la possibilità di modificare la data di trasmissione posticipandola al 30 aprile di ogni anno.

Tale soluzione consentirebbe

- di poter recepire nelle segnalazioni anche l'esito conclusivo dell'esercizio di autovalutazione
- di poter predisporre l'esercizio di autovalutazione con più cura.

OSSERVAZIONI TECNICHE

Le osservazioni al Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio, qui di seguito riportate, attengono ad alcune tecnicità rispetto alle quali, a seguito di una attenta lettura della versione in consultazione, sono pervenute dagli associati Aicom alcune richieste di precisazioni e/o chiarimenti.

Osservazione n.1

Nel "**Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio**" sottoposto a consultazione, nelle Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi, al paragrafo **3.2 Descrizioni e codifiche dei valori di dominio**, per **Identif. variabile = STATO_CLIENTE** viene indicata la codifica predisposta da Banca d'Italia per il Servizio RES contenuta nel file "**2024-09-03_PAESI.csv**" reperibile in:



<https://www.bancaditalia.it/statistiche/servizi/isin-anagrafe-titoli/index.html>

>ANAGRAFE TITOLI – TABELLE

>>Paesi, Valute, Strumenti finanziari di agenzie di codifica estere e Controparti estere

Al riguardo si può ritenere che la codifica Paese da utilizzare sia “**Codice ISO - ISO code**”; tale osservazione ha origine dalla circostanza che si tratta di una codifica che, come richiesto, è in formato alfanumerico e di lunghezza pari a 2, come richiesto al paragrafo **3.1 Elenco generale dei codici di identificazione dei campi** per **Identificativo della variabile = STATO_CLIENTE** dove si rilevia:

- Tipo di valore (Alfanumerico/ Numerico) =A
- Lunghezza del valore =2

Al riguardo si chiede conferma che la codifica Paese corretta sia la codifica “**Codice ISO - ISO code**” riportata nella tabella “**2024-09-03_PAESI.csv**”.

Se questa interpretazione è da ritenersi corretta, si ritiene utile l’adozione di una diversa soluzione utilizzando in alternativa l’usuale Codice di Banca d’Italia numerico di tre numeri onde evitare continue trascodifiche.

Osservazione n.2

Nel “**Manuale per le segnalazioni di vigilanza antiriciclaggio**” sottoposto a consultazione, nelle **Istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi**, al capitolo **4. Schemi segnaletici** alla **Sezione V**

Presidi per la VOCESOTVOC = ESTERNALIZZAZIONE COMPITI FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO A TERZI

Si rileva che lo schema segnaletico, oltre all’attributo informativo IMP_FIT (sempre pari ad 1), non prevede altri attributi informativi, rendendo di fatto lo schema segnaletico privo di informazioni di qualsiasi tipo.

Si chiede conferma di tale circostanza.

Distinti saluti,

Aicom

Associazione Italiana Compliance

Claudio Cola